STATUTO e REGOLAMENTO
della
SOCIETA GINNASTICA
PISANA.

1879

Edgar F. Cyriax

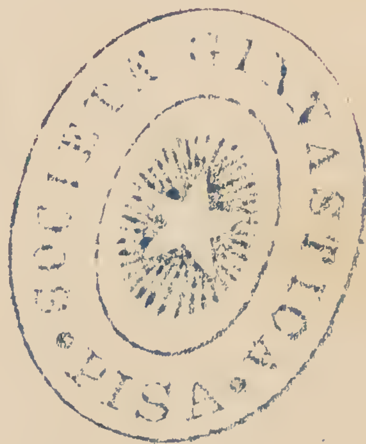
Società ginnastica Pisana

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ GINNASTICA
PISANA





PISA
TIPOGRAFIA VALENTI
1879.

STATUTO

Formazione e Scopo della Società.

Art. 1. La Società Ginnastica Pisana, costituita in Pisa il 4 Maggio 1878, ha per legge fondamentale il presente Statuto.

2. La Società ha per iscopo:

§ 1. di promuovere l'esercizio della Ginnastica e della Scherma.

A tale oggetto uno o più locali muniti del necessario saranno destinati agli esercizi, a norma del Regolamento interno.

§ 2. Di concorrere in opere di beneficenza.

3. La Società stabilisce annualmente un numero di Accademie sia pubbliche che private. Le pubbliche non potranno aver luogo che a vantaggio di qualche filantropica istituzione o a sollievo di pubbliche e private sventure.

4. La Società si compone di:

Soci fondatori
Soci aggregati

Soci contribuenti
Soci onorari
Soci onorari benemeriti.

Diritti e doveri dei Soci.

Art. 5. I Soci *fondatori*, *aggregati* e *contribuenti* sono *Soci effettivi*.

6. Ogni onorato cittadino potrà far parte della Società mediante una domanda in iscritto diretta al Presidente e presentata da un Socio il quale risponda della moralità del proposto. La domanda potrà anche essere fatta a voce in seno del Consiglio Direttivo, per mezzo di un membro del medesimo.

7. Il nome del proposto a Socio dovrà essere esposto per cinque giorni nei locali della Società in apposito quadro, onde possa ogni associato prenderne cognizione ed istruire in proposito il Consiglio. Trascorso questo periodo di tempo il Consiglio delibera sulla accettazione del proposto a maggioranza relativa di voti e a voto segreto.

8. I Soci fondatori pagano centesimi 50 al mese, possono essere eletti alle cariche della Società, hanno diritto alle lezioni, intervengono alle adunanze generali e vi hanno voto deliberativo. Sciogliendosi la Società ne liquidano il patrimonio e ripartiscono fra loro il valore ricavato dalla vendita.

9. I Soci aggregati pagano all' atto della loro ammissione lire 1,25 e 50 centesimi ogni mese. Hanno tutti i diritti dei Soci fondatori, eccettuato quello di liquidare il patrimonio della Società in caso di scioglimento.

10. I Soci semplicemente contribuenti pagano centesimi 25 di tassa d'ammissione e centesimi 50 ogni mese; possono essere eletti alle cariche della Società, intervengono alle adunanze generali e vi hanno voto deliberativo.

11. La qualità di Socio onorario può essere conferita dall'Assemblea Generale alle persone giudicate meritevoli di speciale considerazione. Non pagano tassa di ammissione nè tassa mensile: possono intervenire alle adunanze generali e non vi hanno voto deliberativo.

12. Sono Soci onorari benemeriti, quelli fra i Soci onorari che si sono resi benemeriti della Società soccorrendola in qualsiasi modo.

13. Il numero dei Soci fondisti è fissato a 50. Ma però se qualcuno dei suddetti Soci per una causa qualunque perdesse il diritto di appartenere a quella categoria potrà essere rimpiazzato da un Socio qualunque o aggregato o contribuente e la quota resta fissata in lire 5,00 per i Soci aggregati e in lire 6,00 per i Contribuenti.

14. Le tasse mensili saranno pagate anticipatamente.

15. Saranno dichiarati morosi quei Soci effettivi che per due mesi consecutivi non pagassero le quote a loro spettanti. Trascorso un altro mese, dopo che il Cassiere li avrà avvertiti per lettera, se essi non si presenteranno a soddisfare il loro obbligo, i loro nomi saranno radiati dai ruoli della Società ed esposti in apposito quadro nei locali della medesima.

16. I Soci radiati per morosità al pagamento saranno riammessi a far parte della Società quando si

saranno messi in pari di tutte quelle somme di cui sono debitori verso la medesima fino all' epoca della loro radiazione. Pagheranno altresi una multa speciale di lire 2,00.

17. I Soci fondisti radiati per morosità e riammessi in forza dell' articolo precedente perderanno il diritto di liquidare il patrimonio della Società in caso di scioglimento e passeranno nella categoria dei Soci aggregati.

18. I proposti a Soci di un' età al disotto dei 15 anni, non saranno accettati se non dietro autorizzazione dei loro parenti i quali si dichiareranno responsabili per essi. Nel caso che questi venissero radiati per morosità il nome del parente responsabile sarà esposto in apposito quadro nei locali della Società accanto al nome del radiato specificando i motivi della speciale affissione.

19. I Soci di un' età al disotto di 15 anni possono intervenire alle adunanze ma non vi hanno voto deliberativo.

20. Non potranno far parte della Società, ad eccezione dei Soci onorari e onorari benemeriti, coloro che appartenessero ad altre Società ginnastiche.

21. I Soci che non vorranno far più parte della Società dovranno mandare per lettera le loro dimissioni al Consiglio Direttivo che le accetterà quando i dimissionari avranno fatto il loro dovere colla cassa.

22. È in facoltà dei Soci il promuovere la convocazione dell' Assemblea generale straordinaria facendone domanda al Consiglio con lettera appoggiata dalle firme di 10 almeno fra essi ed esponendone il motivo e l' urgenza.

23. Quel Socio che credesse di essere stato leso in qualche suo diritto potrà appellarsi con lettera al Consiglio e ove lo reputasse necessario all'Assemblea generale.

24. Saranno espulsi dalla Società e non saranno più riammessi coloro la cui condotta o privata o pubblica fosse giudicata gravemente riprovevole o potesse recar danno morale alla Società.

25. I Ginnici che mancheranno senza giusto motivo alle Accademie a cui devono prender parte, e coloro fra essi che saranno abitualmente negligenti nell' adempimento del loro dovere saranno dietro rapporto del Direttore o di chi ne fa le veci severamente ammoniti dal Consiglio e in caso di recidiva sospesi dalle lezioni di Ginnastica e di Scherma per un tempo che non sarà mai maggiore di due mesi.

26. Conformandosi a quello spirito di fratellanza e di reciproco affetto che deve animare i Soci, avvenendo sventuratamente la morte di qualcuno fra essi, la Presidenza provvederà onde di concerto con la famiglia del defunto possano i Soci accompagnarne la salma all' ultima dimora.

Delle Assemblee Generali.

Art. 27. L' Assemblea generale si compone di tutti i Soci effettivi.

Vi possono intervenire anche i Soci onorari, onorari benemeriti e quei Soci la di cui età sia al disotto di 15 anni: rimarranno però sempre rispettate le disposizioni degli art. 11, 12 e 19.

28. I Soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria il primo Novembre di ogni anno.

29. Le convocazioni per l' Assemblea generale ordinaria o straordinaria sono fatte dal Presidente o da chi ne fa le veci: l' adunanze ordinarie e le straordinarie di prima convocazione saranno legali quando sia presente il terzo dei Soci inscritti. Quelle di seconda convocazione saranno legali qualunque sia il numero dei presenti.

30. L' Assemblee generali straordinarie saranno convocate quando il Presidente o il Consiglio le crederanno necessarie e quando ne venga fatta domanda a termini dell' art. 22.

31. Spetta esclusivamente all'Assemblea generale

§ 1. Discutere ed approvare i bilanci generali preventivi e consuntivi;

§ 2. Eleggere il Consiglio Direttivo;

§ 3. Deliberare di dare Accademie private o pubbliche;

§ 4. Deliberare di prestarsi in opere di beneficenza, in pubbliche feste e solennità;

§ 5. Stabilire a quali opere di beneficenza debba destinarsi il ricavato delle Accademie pubbliche;

§ 6. Nominare i Soci onorari ed onorari benemeriti secondo le norme degli art. 11 e 12;

§ 7. Deliberare modificazioni allo Statuto sociale;

§ 8. Decretare lo scioglimento della Società;

§ 9. Deliberare su tutto ciò che riflette la costituzione e l' ordinamento sociale.

32. Ogni Socio che intende fare proposte per modificazioni allo Statuto dovrà presentarle in iscritto

e particolareggiate al Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea onde possano essere messe all'ordine del giorno ed affisse per quello spazio di tempo nei locali della Società col nome del proponente.

33. Le deliberazioni di cui al § 7 dell'art. 31 non saranno valide se non vi concorrono i voti di due terzi dei Soci presenti alla seduta. Per quella al § 8 dovranno concorrervi i voti di tre quarti dei Soci effettivi inscritti nell' albo sociale.

Tutte le altre deliberazioni saranno valide a maggioranza di voti fra i Soci presenti.

34. La distribuzione dell' ordine del giorno non potrà essere variata che in caso di urgenza e dietro il voto dell' Assemblea.

35. L'Assemblea può, dietro reclami giusti e fondati destituire uno o più membri del Consiglio e sostituirne altri.

36. Non sono ammessi i voti per procura.

37. Quando non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente, ottenutane l' approvazione dell'Assemblea, rimanda il seguito ad altro giorno. A tal uopo basterà un avviso affisso nei locali della Società.

38. La nomina del Consiglio Direttivo sarà fatta nell' ordine seguente e a schede segrete.

Un Presidente
Un vice-Presidente
Un Segretario
Un vice-Segretario
Un Cassiere
Un Provveditore
12 Consiglieri.

39. Le elezioni generali sono fatte in Assemblea generale ordinaria il primo Novembre d'ogni anno e gli eletti durano in carica un anno e sono rieleggibili. A parità di voti resta eletto il Socio che da più tempo appartiene alla Società.

40. È vietato il cumulo delle cariche.

41. La Società ha un Presidente onorario, un Consultore legale, un Medico, le cui nomine vengono fatte in Assemblea generale.

Del Consiglio Direttivo.

Art. 42. La Società è rappresentata ed amministrata da un Consiglio responsabile composto come segue: un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere, un Provveditore e 12 Consiglieri.

43. Il Consiglio si raduna una volta la settimana in un giorno stabilito.

Per le sedute straordinarie viene convocato dal Presidente mediante avviso da rimettersi un giorno prima almeno ai membri o personalmente o al domicilio degli stessi.

44. Il Consiglio è legalmente costituito quando siano presenti almeno 9 dei suoi membri. L'adunanza di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

45. Quando non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente ottenutane l'approvazione dal Consiglio potrà rimandare il seguito ad altro giorno avvisandone i Consiglieri assenti.

46. Il Consiglio dichiara dimissionari coloro tra i suoi membri che regolarmente avvisati non intervenis-

sero per due volte di seguito alle sedute, senza addurre valide ragioni.

47. In caso di rinuncia di uno o due Consiglieri il Consiglio continuerà incompleto fino alla convocazione dell'Assemblea generale ordinaria. Se più di due Consiglieri renunciano alla carica il Presidente convocherà al più presto l'Assemblea generale straordinaria per fare l'elezione parziale.

Gli eletti rimarranno in carica tutto il tempo che dovevano continuare a stare in carica i dimissionari.

Per tutte le altre cariche in caso di dimissione sarà convocata immediatamente l'Assemblea in adunanza straordinaria.

48. Spetta al Consiglio Direttivo:

§ 1. Discutere il bilancio della sua gestione e formulare il bilancio preventivo del prossimo anno;

§ 2. Redigere i regolamenti da sottomettere alla approvazione dell'Assemblea;

§ 3. Stabilire l'orario delle lezioni e regolarne l'andamento;

§ 4. Deliberare sulle domande di ammissione alla Società, sull'espulsione e radiazione dei Soci;

§ 5. Stabilire le pene per i Soci e per gli Impiegati che contravvenissero allo Statuto e ai Regolamenti;

§ 6. Stabilire il programma delle Accademie deliberate dall'Assemblea;

§ 7. Nominare o destituire gli Impiegati della Società;

§ 8. Vigilare al regolare andamento della contabilità sociale;

9. Deliberare sull'impiego dei fondi sociali;

§ 10. Provvedere per quanto concerne i locali della Società;

§ 11. Nominare rappresentanze;

§ 12. Fissare il numero dei biglietti di invito all'Accademie da distribuirsi ai Soci;

§ 13. Nominare e destituire il Direttore;

§ 14. Provvedere sopra qualunque emergenza d'interesse sociale.

49. Tutti i membri del Consiglio hanno l'incarico di sorvegliare in quanto concerne la disciplina e il buon andamento interno della Società.

Del Presidente.

Art. 50. Il Presidente è il capo e il rappresentante della Società.

Egli è rivestito di potere discrezionale per cui in tutto ciò che non è contrario al presente Statuto può fare quanto egli stima conveniente ed utile alla Società.

51. Il Presidente convoca le Assemblee ed i Consigli, mantiene l'ordine delle riunioni e la disciplina delle discussioni secondo le norme parlamentari, concede la parola ai Soci, annunzia il resultato delle deliberazioni dell'Assemblea, comunica tutte le lettere od altre carte; vigila sugl'interessi della Società, munisce di sua firma i mandati di pagamento, i rendiconti, i bilanci, i verbali e i certificati d'ammissione, provvede infine a qualunque subita emergenza d'ordine interno dovendo però immediatamente riferirne al Consiglio.

59. È obbligo del Presidente di fare nell'adunanza generale ordinaria in novembre un'esatta esposizione di quanto ha il Consiglio operato nell'anno sociale.

53. In caso di parità di voti nelle votazioni che non si riferiscono alle elezioni delle cariche il Presidente ha diritto a due voti.

54. In mancanza del Presidente ne fa le veci il vice-Presidente e in mancanza di questi il Consigliere anziano.

Del Segretario e vice-Segretario.

Art. 55. Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio, li sottopone all'approvazione e quindi li inscrive in appositi registri, controfirma i certificati d'ammissione, i rendiconti, i bilanci e gli avvisi.

I verbali delle adunanze di Consiglio e delle adunanze generali saranno a sua diligenza fatti firmare dal Presidente o da chi ne fa le veci.

56. Spetta al Segretario tenere la corrispondenza, spedire secondo gli ordini del Presidente gli avvisi per le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Ogni lettera spedita dalla Segreteria dovrà essere timbrata e registrata in apposito registro.

57. Il Segretario coadiuva il Cassiere nella contabilità sociale.

58. Il Segretario tiene in deposito le carte tutte della Società e ne cura la regolare conservazione.

59. Il vice-Segretario coadiuva il Segretario nelle sue attribuzioni e ne fa le veci in assenza.

60. Al Segretario o vice-Segretario che redigono i verbali tanto dell'Assemblea come del Consiglio non è concesso di prendere la parola nella discussione. Volendo prender parte alla discussione dovranno la-

sciare il banco della Segreteria e farsi rimpiazzare da un membro del Consiglio.

Del Cassiere.

Art. 61. Il Cassiere cura le esazioni, custodisce i fondi della Società e fa i pagamenti.

62. Ogni pagamento sarà effettuato dal Cassiere dietro un mandato emesso dal Provveditore e firmato dal Presidente.

63. È tenuto il Cassiere a registrare sopra apposito registro tutte le partite incassate e pagate. Dovrà render conto della sua gestione all' epoca della presentazione del bilancio all'Assemblea generale ed ogni qualvolta ne fosse richiesto dal Consiglio. Non potrà presentare all'Assemblea registri, conti e bilanci se non verificati e muniti della firma del Presidente e del Provveditore. In unione al Segretario compila i bilanci preventivi e consuntivi.

64. Il Cassiere è responsabile delle somme che dai registri resultassero essere nelle sue mani.

65. Ogni qualvolta il Cassiere avrà nelle mani una somma eccedente le lire 100 sarà tenuto a versarla in nome della Società a quella Cassa che gli sarà dal Consiglio indicata, consegnando i documenti di tale versamento al Presidente della Società.

66. Nel tempo e per le somme che rimanessero depositate a termini dell'articolo precedente cessa ogni responsabilità del Cassiere, salvo ogni irregolarità dal medesimo commessa nel fare il deposito.

67. Il Cassiere potrà incaricare il Custode della Società od altri per l' esazione delle quote e altre entrate restando questa sotto la sua responsabilità.

68. In caso di assenza, impedimenti, dimissione o decesso del Cassiere, il Consiglio resta incaricato di liquidare i conti sociali, e il Segretario provvisoriamente funziona da Cassiere.

Del Provveditore.

Art. 69. Il Provveditore ha in consegna tutti i materiali ed utensili della Società, ne cura la conservazione e propone al Consiglio le riparazioni necessarie onde non abbiano questi a soffrire danni o deperimento.

70. È obbligo del Provveditore di vigilare su tutto quanto concerne l'interesse finanziario della Società. Propone le spese e quando sono dal Consiglio approvate resta incaricato dell'esecuzione di queste cercando sempre la possibile economia.

71. Il Provveditore per l'esecuzione di dette spese, emette mandati di pagamento che poi vengono firmati dal Presidente.

72. Sarà dal Provveditore tenuto un esatto inventario di tutto ciò che è proprietà sociale iscrivendovi mano mano gli oggetti acquistati con la data del giorno di acquisto e il relativo prezzo e facendo ad ogni oggetto speciale annotazione in margine quando cessasse di esistere o fosse dichiarato fuori d'uso e inservibile.

Detto registro sarà depositato in Segreteria ed una copia sarà dal Provveditore consegnata al Direttore.

73. Il Provveditore potrà fare piccole spese senza l'autorizzazione [illegible], purchè queste riunite non superino le lire [illegible]. Quando sarà raggiunta tale

somma il Provveditore dovrà presentare la nota di dette spese al Consiglio e domandare la debita autorizzazione.

Del Direttore.

Art. 74. È affidata al Direttore

§ 1. La direzione tecnica e disciplinare della Società;

§ 2. La direzione di tutte le lezioni in genere.

75. Dal Direttore dipendono i Maestri, e il personale di servizio dei quali certifica la regolare condotta.

76. Nei casi che il Direttore non potesse per motivi giustificati trovarsi presente alle lezioni in genere ne farà consapevole il Consiglio che delegherà a farne le veci un Maestro.

77. Il Direttore può anche intervenire alle sedute del Consiglio ma non vi ha voto deliberativo. Quando il Presidente lo credesse opportuno dovrà ritirarsi.

Dei Maestri ed Impiegati della Società.

Art. 78. I Maestri saranno scelti dal Consiglio dietro proposta del Direttore. Essi dovranno trovarsi puntuali alle lezioni, accudire con impegno alle medesime e prestare l'opera loro nelle Accademie.

79. Dovendo assentarsi o interrompere il corso delle lezioni dovranno i Maestri avvertirne il Direttore o il Consiglio Direttivo.

80. Al Custode è affidato la materiale custodia e manutenzione dei locali della Società: dovrà trovarsi presente in tutte le ore in cui sono aperti i locali,

meno in quel tempo in cui dovrà curare le esazioni ed adempiere a qualche incombenza speciale per affari della Società.

Qualunque altra assenza non giustificata sarà punita dal Consiglio.

Disposizioni Generali.

Art. 81. Hanno libero ingresso nei locali della Società tutti coloro che appartenessero ad altre Società ginnastiche.

82. Il Presente Statuto andrà in vigore il 1° Novembre 1878 e sarà distribuito *gratis* ai Soci, restando con questo abrogato qualunque Statuto o deliberazione precedentemente in vigore.

83. Il Consiglio Direttivo è incaricato dell' esecuzione del presente Statuto che dovrà essere osservato come legge fondamentale della Società Ginnastica Pisana.

Approvato nell' adunanza generale del dì 31 Ottobre 1878.



REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1. Ogni Socio avrà libero ingresso nella sala della Società nelle ore che verranno stabilite con apposito orario dal Consiglio Direttivo.

2. È dovere di ogni Socio di mantenere nei locali della Società quel contegno che la moralità insegna.

3. Le lezioni di Ginnastica saranno date ogni giorno nell' ora fissata dal Consiglio rimanendo esclusi i giorni festivi.

4. Dal Direttore verranno nominati dei Capi-Squadra allo scopo di aiutare i Maestri nelle lezioni.

5. Ogni Socio è tenuto a regolarsi con i Capi-Squadra come se fosse comandato dal Direttore.

6. È proibito assolutamente qualunque esercizio ginnastico durante le lezioni di rigore.

7. Sarà in diritto del Direttore, dei Maestri e dei Capi-Squadra far ritirare dalle file durante le lezioni qualunque Socio quando lo reputassero necessario per il buon ordine delle stesse, dandone poscia avviso al Consiglio, onde prendere le deliberazioni che saranno del caso.

8. È vietato ad ogni Socio abbandonare le file durante la lezione senza il permesso del Direttore o di chi ne fa le veci.

9. È proibito rigorosamente fare qualsiasi rumore durante le lezioni.

10. Per le lezioni di Scherma verrà fissato un apposito orario.

11. I Soci che intenderanno prender lezioni di Scherma dovranno iscriversi regolarmente per ordine sulla lavagna all'uopo stabilita, e verranno chiamati dal Maestro secondo l'ordine di inscrizione.

12. I dodici Consiglieri sono deputati d'ispezione alle lezioni un giorno per uno: possono farsi rimpiazzare da un altro Consigliere mandando regolare avviso alla Segreteria.

13. In caso che qualche Socio non si sottomettesse agli ordini del deputato d'ispezione, ne sarà fatta relazione al Consiglio, e si procederà a termini dello Statuto.

14. Non è permesso ad alcun Socio di trasportare fuori della sala attrezzi appartenenti alla Società.

15. Ogni Socio è responsabile di qualunque rottura degli attrezzi sia di Ginnastica che di Scherma nelle ore estranee alla lezione.

La spesa che dovrà farsi per la riparazione rimarrà a carico del Socio o dei Soci che si esercitavano.

16. Sarà espulso dalla Società quel Socio che prenderà parte a rappresentazioni non date dalla medesima e senza averne ottenuto dal Consiglio speciale consenso.

17. Le persone estranee dovranno essere accompagnate da un Socio.

18. Verificatosi il caso che qualche Socio inscientemente conducesse in sua compagnia nei locali della Società qualche persona dal Consiglio giudicata non rispettabile, dietro particolare invito, sarà tenuto a cessare dal condurla. Resta poi in particolar modo inibito d' intervenire con Soci già stati espulsi.

Approvato all' adunanza generale del dì 16 Agosto 1878.

Pisa, li 5 Marzo 1879.

PRESIDENTE ONORARIO
Cav. Avv. Felice Tribolati

CONSULTOR LEGALE
Avv. Pio Tribolati

MEDICO-CHIRURGO
Federigo Lombard

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SAETTONE GIOVANNI, *Presidente.*
POSSENTI ITALO, *vice-Presidente.*
BRACALONI ANGELO
BECHERINI OLINTO
FIASCHI RANIERI
FIASCHI RODOLFO
ANDREANI FERDINANDO
BRONDI AUGUSTO
BIONDI EMILIO
CECCHELLI OLINTO.
MANCINI DEMETRIO
PINELLI MASSIMO.
ULIVELLI ERNESTO
NICCOLAI AUGUSTO.
} *Consiglieri.*
BRACALONI ADOLFO, *Segretario.*
GIUSTI GIUSEPPE, *vice-Segretario.*
DA SCORNO ALIMBERTO, *Cassiere.*
GIUSTI RANIERI, *Provveditore.*

